

Applicazione dell'art. 27.4 (solo per le aziende affiliate a EIT.swiss) – Stato 1.7.2020


D'intesa con i lavoratori o una delegazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 27.3 le aziende sono autorizzate a definire un regolamento relativo al tragitto di lavoro che preveda un'area geografica (raggio di distanza) entro la quale il tempo necessario allo spostamento non vale come orario di lavoro. Questo regolamento aziendale deve essere depositato presso le CP, ma non necessita l'approvazione delle stesse.

- ➔ Le pertinenti disposizioni del regolamento aziendale devono essere inserite nei contratti di lavoro individuali dei lavoratori interessati.

I vari casi:


a) Il cantiere si trova all'interno del raggio di distanza intorno all'azienda

Se il cantiere si trova nell'area geografica dell'azienda (esempio: distanza in tempo di 15 minuti), il tragitto da e verso il domicilio del lavoratore non è considerato orario di lavoro.



b) Il cantiere si trova al di fuori del raggio di distanza intorno all'azienda

- I. Se il domicilio del lavoratore si trova al di fuori dell'area geografica dell'azienda (esempio: distanza in tempo di 15 minuti): tempo di viaggio effettivo - tempo di viaggio abituale fino al domicilio del lavoratore = orario di lavoro (ripreso dall'art. 27.3)
- II. Se il domicilio del lavoratore si trova all'interno dell'area geografica dell'azienda: tempo di viaggio effettivo - durata del viaggio all'interno dell'area geografica dell'azienda = orario di lavoro



Esempi:

- ▶ Tempo di viaggio abituale per il lavoratore 1 per raggiungere l'azienda 30'
- Dal domicilio del lavoratore 1 al cantiere X: $60' - 30' = 30'$ orario di lavoro
- Dal domicilio del lavoratore 1 al cantiere Y: $20' - 30' = 0'$ orario di lavoro
- Dal domicilio del lavoratore 1 al cantiere Z: $5' - 30' = 0'$ tempo lavorativo
- Dal domicilio del lavoratore 1 al cantiere W: $50' - 30' = 20'$ orario di lavoro
- Dal domicilio del lavoratore 2 al cantiere Y: $25' - 15' = 10'$ orario di lavoro